CAMERA DEI DEPUTATI N. 3575

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANZINI, GIOVANARDI

Istituzione del Centro italiano di studi per la storia e l'informatica territoriale (CISSIT)

Presentata il 12 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la seguente proposta di legge si intende soddisfare una esigenza sentita circa la istituzione di una rete informatizzata di conoscenza del nostro territorio, con particolare riguardo alla evoluzione storica e al patrimonio culturale accumulato.

L'istituzione di un Centro di studi per la storia e l'informatica territoriale consegue a un lavoro svolto nel corso di molti anni da valenti studiosi e, a partire da esso, si propone l'obiettivo di rappresentare un luogo nel quale possono essere ricollegate esperienze promosse nei diversi territori.

L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce l'istituzione del Centro italiano di studi per la storia e l'informatica territoriale (CISSIT);

l'articolo 2 definisce i compiti del CISSIT;

l'articolo 3 stabilisce gli organi del CISSIT;

l'articolo 4 stabilisce le modalità di nomina del presidente ed i suoi compiti;

l'articolo 5 stabilisce i compiti e la composizione del consiglio direttivo;

l'articolo 6 stabilisce i compiti e la composizione della giunta esecutiva;

l'articolo 7 prevede il collegio dei revisori;

l'articolo 8 disciplina la struttura organizzativa ed il personale del CISSIT;

l'articolo 9 prevede la dotazione finanziaria del CISSIT;

l'articolo 10 stabilisce la copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione).

1. È istituito il Centro italiano di studi per la storia e l'informatica territoriale (CISSIT), ente di ricerca a carattere nazionale.

2. Il CISSIT è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Ha sede presso il Castello di Montecuccolo nel comune di Pavullo nel Frignano.

3. Il CISSIT ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; adotta propri regolamenti con le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.

ART. 2.

(Compiti).

1. Il CISSIT persegue i seguenti scopi:

a) promuovere ricerche e pubblicazioni sulla storia territoriale italiana;

b) organizzare annualmente presso la sua sede, in collaborazione con istituzioni di ricerca italiane e straniere, convegni su argomenti riguardanti i vari aspetti della civiltà rurale nella sua continua osmosi con la civiltà contadina;

c) organizzare convegni in località collegate per motivi storici ed artistici alle tematiche che formano oggetto delle sue attività;

d) promuovere la formazione di una banca dati o di un sistema di informatica territoriale, mediante la redazione e l'aggiornamento di schede territoriali di inquadramento generale relative a regioni,

province, diocesi, comunità intermedie, comuni pievi, villaggi parrocchie, del catalogo dei beni culturali italiani in collaborazione con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione presso il Ministero per i beni culturali e ambientali - ufficio centrale per i beni ambientali architettonici, archeologici, artistici e storici.

ART. 3.

(Organi del CISSIT).

1. Sono organi del CISSIT:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti degli organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.

3. I compiti e le modalità di funzionamento degli organi sono stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

ART. 4.

(Presidente).

1. Il presidente è designato dal consiglio direttivo fra i suoi componenti ed è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministro ».

2. Con le modalità di cui al comma 1 è nominato un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di impedimento o assenza.

3. Il presidente esercita le seguenti funzioni:

a) ha la rappresentanza legale del CISSIT;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo e la giunta esecutiva e assicura

l'esecuzione delle delibere adottate dai predetti organi;

c) presenta annualmente al Ministro una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

ART. 5.

(Consiglio direttivo).

1. Il consiglio direttivo sovrintende alle attività del CISSIT; delibera sulle attività di ricerca e sulle questioni attinenti alla gestione amministrativa e contabile e approva i bilanci e i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Il consiglio direttivo è composto da:

a) il presidente del CISSIT;

b) ventuno esperti italiani e stranieri nominati dal Ministro sentito il Consiglio universitario nazionale.

ART. 6.

(Giunta esecutiva).

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente e da cinque componenti eletti dal consiglio direttivo fra i suoi componenti.

2. La giunta esecutiva esercita i compiti ad essa delegati dal consiglio direttivo e quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3.

ART. 7.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro e provvede al riscontro contabile. Il collegio è composto da:

a) due componenti designati dal Ministro fra i funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) un componente designato dal Ministro del tesoro fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

2. Le funzioni di presidente sono attribuite al funzionario che riveste la qualifica più elevata. A parità di qualifica prevale l'anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio prevale il più anziano di età.

ART. 8.

(Istituzione).

1. Nelle strutture del CISSIT opera proprio personale, tecnico e amministrativo, nonché personale scientifico proveniente da università e altri enti pubblici e privati, nazionali e stranieri, utilizzato presso il Centro nell'ambito di convenzioni con gli enti da cui lo stesso personale dipende.

2. Il personale scientifico è costituito da professori e ricercatori che svolgono i propri compiti di ricerca presso le strutture del CISSIT previo nulla osta dell'ente di appartenenza.

3. Il regolamento del personale, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, determina la dotazione organica del CISSIT, articolata in ruolo, livelli e profili professionali e le modalità di assunzione, nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale prevista per il comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

4. Per l'uso di attrezzature scientifiche di particolare complessità ed altre obbiettive esigenze il CISSIT può stipulare contratti a termine o a tempo parziale di durata non superiore a tre anni, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

ART. 9.

(Finanziamenti).

1. I finanziamenti del CISSIT sono costituiti da:

a) un contributo annuo di funzionamento di lire 300 milioni, erogato dal

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) contributi dello Stato e di altri enti pubblici erogati nell'ambito di finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;

c) ogni altra forma autonoma di finanziamento, quali contributi volontari, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. Le modalità di gestione finanziaria, contabile e amministrativa sono stabilite con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede a valere sullo stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

PAGINA BIANCA

DDL13-3575
Lire 500